

(N. 3015)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 25 marzo 1953 (V. Stampato N. 520-166) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 3 APRILE 1953

Ratifica del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 493, concernente la riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori agricoli per l'assistenza malattie, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità e natalità e per la corresponsione degli assegni familiari.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 493, è ratificato, salvi gli effetti degli atti legislativi di modifica o di abrogazione del decreto stesso.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

ALLEGATO.

DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
13 MAGGIO 1947, N. 493.

Riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori agricoli per l'assistenza malattia, per la invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità e natalità e per la corresponsione degli assegni familiari.

Art. 1.

I contributi dovuti ai sensi dell'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, per le assicurazioni contro le malattie per le assicurazioni invalidità e vecchiaia, tubercolosi, nuzialità e natalità, per la corresponsione degli assegni familiari, nonché per assegni integrativi delle prestazioni delle assicurazioni sociali sono riscossi a mezzo ruoli dagli esattori delle imposte dirette nei termini e con la procedura privilegiata stabilita per la esazione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Art. 2.

È data facoltà alle ditte tenute a corrispondere i contributi di cui all'articolo precedente, a carico delle quali sia accertato un contributo annuo complessivo non inferiore alle lire 10.000, di versare direttamente la somma dovuta in apposito conto che verrà designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. In tal caso il versamento dell'intero carico annuale dovrà essere eseguito in due rate eguali, la prima entro il 30 novembre dell'anno antecedente a quello cui si riferisce il contributo e la seconda entro il 31 maggio successivo.

In seguito all'avvenuto versamento della prima rata entro il termine sopra indicato sarà sospesa l'iscrizione a ruolo dell'intero ammontare del contributo. Qualora non venga esegui-

to il versamento della seconda rata entro il 31 maggio l'importo della rata stessa sarà iscritto in ruoli suppletivi e posto in riscossione con la procedura e le modalità previste dall'articolo 1. Per la riscossione di tali ruoli spetterà agli esattori ed ai ricevitori provinciali l'aggio vigente nel Comune aumentato del 50 per cento.

Art. 3.

I ruoli compilati a norma degli articoli 1 e 2 del presente decreto, sono riscossi normalmente dagli esattori in sei rate se pubblicati nel mese di gennaio, ed in tre rate se pubblicati nel mese di luglio.

Gli esattori verseranno ai ricevitori provinciali e questi nei conti designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'intero importo dei contributi iscritti nei ruoli e nei corrispondenti riassunti, nei termini fissati dall'articolo 80 del testo unico approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401.

Art. 4.

Gli Uffici provinciali del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, accorderanno, sul carico dei ruoli di cui agli articoli 1 e 2, agli esattori ed ai ricevitori provinciali una tolleranza pari all'importo del 5 per cento del carico di ciascuna rata. La concessione predetta verrà fatta risultare nei ruoli e nei riassunti provinciali nei confronti rispettivamente degli esattori e dei ricevitori e verrà usufruita alle scadenze degli otto decimi di ciascuna rata.

Art. 5.

La documentazione di inesigibilità sarà data dagli esattori nei modi e nei termini fissati per le imposte dirette.

Per le iscrizioni nei ruoli rispondenti alle intestazioni catastali dei proprietari si considerano estese a contributi agricoli unificati tutte le facilitazioni concesse per la procedura di inesigibilità della imposta fondiaria, salvo che in sede di visto dei verbali di cui all'articolo 67 del regolamento approvato con regio

decreto 15 settembre 1923, n. 2090, venga fatta espressa richiesta della procedura immobiliare.

A documentazione della inesigibilità delle quote di cui sopra gli esattori produrranno copia degli atti inerenti alla procedura eseguita per la corrispondente imposta erariale, oppure un certificato del competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette attestante la avvenuta ammissione al rimborso delle partite risultate inesigibili.

Art. 6.

Le tolleranze di cui all'articolo 4 saranno revocate contemporaneamente alla liquidazione delle domande di rimborso ed in ogni caso non oltre il 14° mese dall'ultima rata di scadenza dei ruoli.

Ove particolari difficoltà procedurali non rendessero possibili la istruzione delle domande di rimborso entro il termine su citato, gli Uffici provinciali del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, contemporaneamente alla revoca delle tolleranze del 5 per cento, concederanno uno sgravio provvisorio pari all'80 per cento, dell'importo complessivo delle domande di rimborso.

Art. 7.

Entro il 14° mese dall'ultima rata di scadenza dei rispettivi ruoli, gli esattori trasmetteranno agli Uffici provinciali di cui all'articolo precedente, un prospetto in duplice copia nel quale dovrà essere indicato l'ammontare delle tolleranze del 5 per cento godute e quelle delle domande di rimborso presentate aggiornate con le riscossioni frattanto verificatesi.

I calcoli relativi saranno fatti al netto del-

l'aggio esattoriale e al lordo di quello del ricevitore provinciale.

Una copia di tale prospetto vistato dagli Uffici provinciali sopra indicati verrà restituita agli esattori interessati unitamente agli eventuali provvedimenti di sgravio provvisorio con la indicazione dell'importo da versare in caso di eccedenza delle tolleranze godute.

Gli esattori saranno esonerati dal produrre i prospetti di cui sopra nel caso in cui nel citato termine di 14 mesi, si sia già provveduto alla liquidazione delle domande di rimborso ed alla revoca delle tolleranze 5 per cento concesse.

Art. 8.

I provvedimenti riguardanti le tolleranze, sgravi provvisori, e conguagli di cui agli articoli precedenti si applicano anche nei confronti dei ricevitori provinciali.

Art. 9.

In caso di inadempienza dell'esattore, il ricevitore provinciale procederà nei suoi confronti a norma della legge sulla riscossione delle imposte dirette.

In caso di inadempienza del ricevitore provinciale, si seguirà la procedura indicata per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 10.

È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.